

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Erik LAVEVAZ

IL DIRIGENTE ROGANTE
Massimo BALESTRA



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente atto è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal _____ per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.

Aosta, lì _____

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 1° marzo 2021

In Aosta, il giorno uno (1) del mese di marzo dell'anno duemilaventuno con inizio alle ore otto e cinque minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente Erik LAVEVAZ

e gli Assessori

Luigi BERTSCHY - Vice-Presidente

Roberto BARMASSE

Luciano CAVERI

Jean-Pierre GUICHARDAZ

Carlo MARZI

Chiara MINELLI

Davide SAPINET

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Struttura provvedimenti amministrativi,
Sig. Massimo BALESTRA _____

E' adottata la seguente deliberazione:

N° **208** OGGETTO :

APPROVAZIONE DEI CRITERI APPLICATIVI RELATIVI ALLA CONCESSIONE DEGLI AIUTI AGLI INVESTIMENTI NEL SETTORE DELLA PRODUZIONE AGRICOLA PRIMARIA PER IL RIPRISTINO DEL POTENZIALE PRODUTTIVO DANNEGGIATO DA CALAMITÀ NATURALI E AVVERSITÀ ATMOSFERICHE ASSIMILABILI A CALAMITÀ NATURALI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 5, COMMA 1, LETTERA E), DELLA L.R. 17/2016.

LA GIUNTA REGIONALE

vista la legge regionale 3 agosto 2016, n. 17 (Nuova disciplina degli aiuti regionali in materia di agricoltura e sviluppo rurale) e, in particolare, l'articolo 5, comma 1, lettera e), concernente gli aiuti agli investimenti nel settore della produzione agricola primaria per il ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali e da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali e l'articolo 31 (Rinvio), comma 1, lettere a), b) e c), che prevede che sia la Giunta regionale, con propria deliberazione, a stabilire requisiti di accesso, spese ammissibili, modalità e termini di presentazione delle domande e la documentazione da allegare;

visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 193 del 1° luglio 2014;

ritenuto pertanto necessario approvare i criteri applicativi per la concessione di aiuti per il ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e) della succitata legge;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1404 in data 30 dicembre 2020 concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2021/2023 e delle connesse disposizioni applicative;

visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal coordinatore del Dipartimento agricoltura dell'Assessorato agricoltura e risorse naturali, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta dell'Assessore all'agricoltura e risorse naturali, Davide Sapinet;

ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

- 1) di approvare, ai sensi dell'articolo 31 della l.r. 17/2016 (Nuova disciplina degli aiuti regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale) i criteri applicativi relativi alla concessione degli aiuti per il ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali e avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali previsti dall'articolo 5, comma 1, lettera e) della medesima legge, esentati dalla procedura di notifica ai sensi degli articoli 3 e 14 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014;
- 2) di dare atto che i succitati criteri sono disciplinati nell'allegato "A" che fa parte integrante della presente deliberazione;
- 3) di dare atto che le disposizioni applicative per gli aiuti di cui sopra trovano copertura sul capitolo U0022740 "Contributi agli investimenti ad aziende agricole per il ripristino del potenziale produttivo danneggiato da avversità atmosferiche, nonché per interventi di

prevenzione dai danni” del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2021/2023 della Regione autonoma Valle d'Aosta;

- 4) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta, come stabilito dall'articolo 31, comma 2 della l.r. 17/2016, nonché sul sito istituzionale della Regione all'indirizzo www.regione.vda.it/agricoltura.

§

CRITERI APPLICATIVI PER LA CONCESSIONE DI AIUTI PER IL RIPRISTINO DEL POTENZIALE PRODUTTIVO DANNEGGIATO DA CALAMITA' NATURALI E AVVERSITA' ATMOSFERICHE ASSIMILABILI A CALAMITA' NATURALI.

1. Ambito di applicazione

- 1.1 Legge regionale 3 agosto 2016, n. 17 (Nuova disciplina degli aiuti regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale) - Art. 5, comma 1, lettera e): Aiuti agli investimenti nel settore della produzione agricola primaria per il ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali e avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali.

2. Tipologia di intervento

- 2.1 Sono previsti aiuti a fondo perduto al fine di compensare le micro, piccole e medie imprese (PMI ai sensi del Regolamento UE 702/2014), operanti sul territorio regionale nel settore della produzione agricola primaria, per il **ripristino del potenziale produttivo** danneggiato da calamità naturali e avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, formalmente riconosciute rispettivamente con ordinanza del Presidente della Regione e con decreto dell'Assessore regionale all'agricoltura.
- 2.2 Sono classificabili come potenziale produttivo agricolo tutti i beni strumentali utilizzati per lo svolgimento delle attività dirette alla coltivazione del fondo e all'allevamento del bestiame.
- 2.3 Per quanto attiene le strutture aziendali, ivi compresi gli impianti arborei e arbustivi produttivi, è ammessa la ricostruzione, il recupero e la delocalizzazione, quest'ultima se derivante dall'obbligo, per ragioni idrogeologiche, di ricostruire la struttura in un'altra area, fermo restando il vincolo del mero ripristino della capacità produttiva esistente prima dell'evento calamitoso.

3. Beneficiari

- 3.1 I beneficiari dell'aiuto sono le microimprese, le piccole e le medie imprese (PMI ai sensi del Regolamento UE 702/2014) operanti sul territorio regionale nel settore della produzione agricola primaria.

4. Spese ammissibili

- 4.1 Sono ammissibili i costi sostenuti per il ripristino, fino al livello preesistente al verificarsi del sinistro, del potenziale produttivo di cui al punto 2.2, di seguito definito nel dettaglio:
- a) capitale fondiario (terreni e miglioramenti fondiari, strutture aziendali, impianti di produzione, stoccaggio, impianti di irrigazione fissi, ricoveri bestiame, serre, tunnel);
 - b) impianti arborei o arbustivi produttivi e connesse strutture di sostegno e/o protezione colpite dall'evento avverso. Non è ammessa la riconversione produttiva con specie diverse da quelle danneggiate;
 - c) animali tenuti in stabulazione presso le strutture aziendali in cui si è verificato l'evento calamitoso che non possono rientrare nel ciclo produttivo a seguito dell'evento avverso;
 - d) impianti, macchine e attrezzature danneggiati o distrutti, purché i beni ripristinati abbiano caratteristiche "equivalenti" e in ogni caso non superiori ai fabbisogni lavorativi e/o produttivi dell'azienda stessa.

- 4.2 Sono inoltre ammesse spese generali, quali spese tecniche e progettuali, direzione lavori, consulenze agronomico-forestali, geologiche e ambientali, fino ad un massimo del 2% della spesa ammessa per le macchine e attrezzature agricole e fino al 10% della spesa ammessa negli altri casi.
- 4.3 Sono ammesse operazioni di carattere agronomico e forestale eseguite dal beneficiario in qualità di imprenditore agricolo; in questo caso il valore della prestazione è determinato utilizzando gli importi indicati nell'elenco prezzi regionale, di cui all'art. 42 della l.r. 12/1996 e successive modificazioni, scorporati del 26,5% per le spese generali e l'utile di impresa che non sono riconosciuti all'imprenditore agricolo.
- 4.4 Il sostegno **non** può interessare spese per:
- a) investimenti non riconducibili al ripristino del potenziale produttivo aziendale esistente al momento dell'evento calamitoso oppure non danneggiato/distrutto dall'evento;
 - b) interventi su immobili ad esclusivo uso abitativo e loro pertinenze o impianti;
 - c) compensare i mancati redditi per la perdita di produzione o di qualsiasi altra forma di aiuto al funzionamento;
 - d) acquisto di beni di consumo quali sementi e fertilizzanti;
 - e) manutenzione ordinaria e straordinaria;
 - f) lavori di drenaggio;
 - g) investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti comunitari obbligatori;
 - h) acquisto di diritti di produzione agricola, diritti all'aiuto, piante annuali e la loro messa a dimora.
- 4.5 Non è considerato un costo ammissibile l'imposta sul valore aggiunto (IVA), salvo nel caso in cui costituisca un costo definitivo non recuperabile.

5. Condizioni di ammissibilità

- 5.1 Alla data di presentazione della domanda di aiuto, le aziende richiedenti devono rispettare i seguenti requisiti:
- a) aver provveduto a costituire/aggiornare e validare il fascicolo aziendale conformemente alle disposizioni stabilite da AGEA;
 - b) essere iscritte al registro delle imprese della camera di commercio con codice ATECO di attività agricola "01";
 - c) dimostrare la titolarità dei beni oggetto degli interventi;
 - d) dimostrare, in caso di avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, il superamento del 30% di perdita di produzione media annua, sulla base di quanto stabilito nella dgr 1668/2017 e successive modificazioni.
- 5.2 L'impresa beneficiaria, inoltre, non deve essere:
- a) destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti ricevuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno.
 - b) in difficoltà, così come definita all'articolo 2, punto 14 del regolamento (UE) n. 702/2014, fatta eccezione per il caso in cui l'impresa sia diventata un'impresa in difficoltà a causa delle perdite o dei danni causati dall'avversità atmosferica assimilabile a calamità.
- 5.3 Gli interventi per il quale è richiesto il sostegno devono:
- a) ricadere nell'area regionale delimitata con il provvedimento di riconoscimento di eccezionalità dell'evento dannoso (decreto del Presidente della Regione in caso di

calamità naturale e decreto dell'Assessore competente in materia di agricoltura in caso di avversità atmosferica assimilabile a calamità naturale);

- b) comportare una spesa ammissibile complessiva superiore a 1.000 euro;
- c) non essere stati avviati in data antecedente alla presentazione della domanda di aiuto. Nei casi in cui il richiedente avvii la realizzazione degli interventi dopo la presentazione della domanda di aiuto, ma prima della data del provvedimento di relativa approvazione, lo fa a proprio rischio. In tal caso l'Amministrazione è sollevata da qualsiasi obbligo nei riguardi del richiedente qualora la domanda non sia finanziata.

5.4 Nel caso gli interventi riguardino terreni o animali, i medesi devono essere censiti alla data dell'evento e, continuativamente, sino alla data di presentazione della domanda, nel Sistema Informativo agricolo nazionale (SIAN) o nella Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Zootecnica (BDN).

6. Intensità dell'aiuto

- 6.1 Sono concessi, nei limiti delle disponibilità annue di bilancio, aiuti a fondo perduto nella misura pari al 60% per gli interventi di cui al punto 4.1, lettera d) e aiuti nella misura pari all'80% della spesa ammessa in tutti gli altri casi di ripristino, incluse le riparazioni.
- 6.2 L'ammontare della percentuale di contribuzione potrà essere diminuito, secondo un principio di solidarietà, al fine di riconoscere un indennizzo a tutte le aziende danneggiate la cui domanda risulti ammissibile e finanziabile.
- 6.3 L'importo massimo ammissibile del contributo concesso è pari a 50.000 euro per beneficiario, cui verranno detratti tutti gli eventuali altri interventi compensativi di indennizzo e assicurativi riconosciuti per le medesime finalità ai sensi di altre norme vigenti a livello comunitario, nazionale e regionale.

7. Presentazione della domanda di aiuto e istruttoria

- 7.1 L'accesso agli aiuti previsti dalle presenti disposizioni non prevede l'ottenimento di un parere preliminare; tuttavia gli uffici della struttura competente del Dipartimento agricoltura rimangono a disposizione per valutare preliminarmente, anche con l'effettuazione di sopralluoghi, le proposte e le soluzioni tecniche avanzate dalle aziende che intendono presentare la domanda di aiuto.
- 7.2 I soggetti interessati devono presentare domanda di aiuto entro i termini e secondo le modalità indicate in bandi specifici da approvarsi mediante provvedimento dirigenziale per ogni singolo evento avverso, entro 6 mesi dal verificarsi del medesimo. Le richieste, corredate dalla documentazione essenziale e specifica individuata dal medesimo provvedimento, devono essere compilate sui modelli predisposti dalla struttura competente scaricabili dal sito web ufficiale della Regione e devono essere trasmesse esclusivamente tramite PEC allo Sportello unico dell'Assessorato agricoltura e risorse naturali al seguente indirizzo di posta elettronica: agricoltura@pec.regione.vda.it.
- 7.3 In caso di incompletezza della documentazione trasmessa, il responsabile del procedimento, su segnalazione del responsabile dell'istruttoria, può assegnare al richiedente un termine, non inferiore a 10 giorni, per l'integrazione delle stesse, sempre che non si tratti di documentazione essenziale. Trascorso il termine di cui al presente punto senza alcun riscontro, la pratica è archiviata d'ufficio.
- 7.4 Entro 60 giorni dalla chiusura del bando, la struttura competente completa l'istruttoria, definendo l'elenco delle pratiche ammissibili all'aiuto e determina le spese ammissibili comunicando ai richiedenti le determinazioni in merito.

- 7.5 Entro 10 giorni dal ricevimento delle comunicazioni in merito all'ammissibilità o alla mancata ammissibilità all'aiuto e alla determinazione della spesa ammessa, il richiedente ha facoltà di presentare alla struttura competente motivata richiesta di riesame della decisione.
- 7.6 Entro 20 giorni dal ricevimento delle eventuali richieste di riesame, il dirigente della struttura competente, compatibilmente con la disponibilità di bilancio, predispone l'atto per la concessione degli aiuti dandone comunicazione agli interessati.

8. Soggetti coinvolti

- 8.1 I procedimenti amministrativi avviati a seguito dell'applicazione dei presenti criteri coinvolgono i seguenti soggetti nell'ambito dell'Amministrazione regionale:
- a) responsabile del procedimento;
 - b) responsabile dell'istruttoria;
 - c) commissione tecnica.
- 8.2 Le strutture responsabili dell'istruttoria sono quelle afferenti al Dipartimento Agricoltura.
- 8.3 I dirigenti delle strutture di cui al punto precedente sono i responsabili del procedimento. Il titolare del potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 5 bis della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) è il Coordinatore del Dipartimento agricoltura.
- 8.4 Il responsabile dell'istruttoria è il tecnico istruttore delle pratiche.
- 8.5 Nell'ambito del Dipartimento agricoltura è istituita una commissione tecnica composta da:
- a) il dirigente della struttura competente o suo delegato con funzione di presidente;
 - b) il funzionario dell'ufficio competente;
 - c) i tecnici istruttori della pratica;
 - d) eventuali rappresentanti di altre strutture regionali, per valutazioni in cui risultasse necessario acquisire pareri tecnici specifici.
- 8.6 La commissione tecnica procede alla validazione dell'istruttoria condotta dal tecnico istruttore in merito:
- a) all'approvazione della spesa ammissibile;
 - b) all'eventuale definizione di prescrizioni;
 - c) alla valutazione di istanze che richiedono un'analisi approfondita.
- 8.7 La commissione procede, inoltre, a fissare eventuali specifiche tecniche per la valutazione dell'ammissibilità all'aiuto degli interventi di ripristino proposti e per la determinazione della spesa ammissibile, qualora risultino insufficienti i criteri e le norme tecniche contenute nella presente deliberazione, nonché a esaminare e valutare le richieste di varianti, proroghe e riesami.
- 8.8 Le decisioni della commissione tecnica sono adottate a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

9. Modalità di calcolo dell'aiuto ammissibile

- 9.1 Al fine di determinare la ragionevolezza della spesa per il ripristino potenziale produttivo aziendale si utilizza la metodologia adottata per valutare i progetti presentati ai sensi della misura 4 "*Investimenti in immobilizzazioni materiali*", Sottomisura 4.1, intervento 4.1.1 del PSR

2014-2020, con particolare riferimento a quanto previsto negli allegati V e VI al bando, approvato con PD n. 1636 del 17 aprile 2020, visionabile al seguente link:

https://www.regione.vda.it/agricoltura/PSR_2014-20/archivio_bandi/sottomisura_411_2020_i.aspx

- 9.2 Relativamente alle operazioni di ripristino relative a opere di miglioramento fondiario si rimanda a quanto dettagliato nel capitolo III, nel compendio tecnico agronomico per la valutazione della congruità degli interventi relativi a opere di miglioramento fondiario che fa parte integrante del bando di cui al punto precedente.
- 9.3 Nel caso di ripristino di muri a secco, il costo standard per l'esecuzione delle opere previste di un metro quadrato di muratura in pietrame a secco misurato sulla facciata fuori terra, comprensivo di ogni onere accessorio per dare l'opera finita a regola d'arte, è di euro 152,00/m², come previsto nel bando relativo alla misura 4, intervento 4.4 del PSR 2014-2020 approvato con PD n. 2751 del 20 maggio 2019, visionabile al seguente link:
https://www.regione.vda.it/agricoltura/PSR_2014-20/archivio_bandi/sottomisura_4_4_i.aspx

10. Presentazione della domanda di pagamento e istruttoria

- 10.1 La domanda di pagamento a saldo, corredata dalla contabilità dei lavori e dalla documentazione individuata dal provvedimento dirigenziale di cui al punto 7.1, deve essere compilata sui modelli predisposti dalla struttura competente, scaricabili dal sito web ufficiale della Regione e deve essere trasmessa, entro e non oltre 12 mesi dall'approvazione dell'impegno di spesa, esclusivamente tramite PEC allo Sportello unico dell'Assessorato agricoltura e risorse naturali, al seguente indirizzo di posta elettronica: agricoltura@pec.regione.vda.it. Non è prevista l'erogazione di anticipi o acconti.
- 10.2 Le spese sostenute per la realizzazione degli investimenti per i quali è stato accordato l'aiuto, dovranno essere documentate tramite fattura o altra documentazione equipollente riportanti:
- numero e data di emissione;
 - natura e quantità dei beni acquistati o indicazione delle opere eseguite;
 - intestazione del beneficiario con indicazione della partita IVA.
- 10.3 Tutti i pagamenti devono essere fatti mediante una qualsiasi modalità che ne garantisca la tracciabilità, utilizzando una delle seguenti modalità di pagamento:
- Bonifico o ricevuta bancaria (Riba). Il beneficiario deve produrre la ricevuta del bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascun documento di spesa rendicontato. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata al pertinente documento di spesa. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento, nonché la stampa dell'estratto conto riferito all'operazione o qualsiasi altro documento che dimostra l'avvenuta transazione.
 - Assegno. Tale modalità può essere accettata, purché l'assegno sia sempre emesso con la dicitura "non trasferibile" e il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e dichiarazione della modalità di quietanza da parte della ditta. Nel caso di pagamenti effettuati con assegni circolari e/o bancari, è consigliabile richiedere di allegare copia della "traenza" del pertinente titolo rilasciata dall'istituto di credito.
 - Carta di credito e/o bancomat. Tale modalità, può essere accettata, purché il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate.

- d) Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale. Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento.
- e) Vaglia postale. Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento.
- f) MAV (bollettino di Pagamento Mediante Avviso). Tale forma è un servizio di pagamento effettuato mediante un bollettino che contiene le informazioni necessarie alla banca del creditore (banca assuntrice) e al creditore stesso per la riconciliazione del pagamento. Esso viene inviato al debitore, che lo utilizza per effettuare il pagamento presso la propria banca (banca esattrice).
- g) Pagamenti effettuati tramite il modello F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali. In sede di rendicontazione, deve essere fornita copia del modello F24 con la ricevuta dell'Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata compensazione o il timbro dell'ente accettante il pagamento (Banca, Poste).

10.4 Il pagamento è ammissibile a condizione che:

- a) l'avvio dell'intervento sia avvenuto dopo la presentazione della domanda di aiuto;
- b) la richiesta del pagamento a saldo sia stata inoltrata entro 12 mesi dalla data di concessione;
- c) le opere realizzate siano conformi a quelle approvate in sede di domanda di aiuto o di eventuale successiva variante;
- d) la spesa sostenuta sia eleggibile, ossia:
 - sia verificabile la pertinenza della spesa riguardo all'intervento finanziato,
 - sia congrua rispetto all'azione ammessa e comporti costi commisurati alla dimensione del progetto,
 - sia effettivamente sostenuta e legittimamente contabilizzata;
- e) sia verificato, laddove richiesto, il possesso dei requisiti igienico sanitari (SCIA sanitaria o agibilità dei locali, ecc.);
- f) siano attestate, ove necessarie, la funzionalità, la qualità e la sicurezza della fornitura effettuata (certificazioni di conformità, sicurezza, ecc.).

10.5 L'erogazione degli aiuti è subordinata alla verifica della completezza e della regolarità della documentazione di spesa e deve avvenire entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta, fatta salva la sussistenza di condizioni climatiche avverse per le necessarie verifiche in loco (condizioni di innevamento, accessibilità ai luoghi, ecc.), a causa delle quali è applicata la sospensione dei termini.

10.6 I raffronti tra la contabilità dei lavori e i giustificativi di spesa, in sede di erogazione, potranno dare luogo a possibili rettifiche contabili da parte degli uffici in merito alla spesa ammissibile a pagamento.

11. Varianti e proroghe

11.1 Nel corso dell'attuazione delle opere potrebbe nascere l'esigenza da parte del beneficiario di ricorrere a varianti o proroghe.

- 11.2 Le eventuali varianti che il soggetto beneficiario intende apportare al progetto approvato devono essere approvate dalla struttura competente. Gli eventuali maggiori oneri rispetto alla spesa ammessa definitiva saranno a carico del beneficiario del contributo.
- 11.3 Non sono di norma considerate varianti le modifiche di dettaglio e le soluzioni tecniche migliorative, purché non alterino le finalità tecnico-economiche dell'iniziativa.
- 11.4 Qualora le varianti al progetto abbiano rilevanza ai fini urbanistici e ambientali, dovranno essere prodotte anche le nuove autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti.
- 11.5 Durante l'esecuzione dei lavori può essere concessa una sola proroga, adeguatamente motivata, di durata non superiore a 6 mesi.

12. Controlli e revoche

- 12.1 I controlli di natura documentale sull'ammissibilità della domanda saranno espletati sulla totalità delle domande pervenute. In particolare le verifiche riguarderanno:
- a) l'iscrizione al Registro delle imprese agricole, attraverso la consultazione delle banche dati della camera di commercio,
 - b) il possesso della Partita IVA, attraverso la consultazione del fascicolo aziendale e banche dati (CCIAA)
 - c) la titolarità dei beni oggetto degli interventi, mediante la consultazione del fascicolo aziendale.
- 12.2 Una verifica preliminare sulla consistenza del potenziale produttivo aziendale potrà avvenire attraverso eventuali specifiche visite in loco, nonché mediante la consultazione dei seguenti data base: SIAN, BDN, banca dati UMA.
- 12.3 Qualora il beneficiario ostacoli volontariamente il regolare svolgimento dei controlli oppure qualora dai controlli effettuati risulti la non veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese al fine dell'ottenimento del contributo, fatte salve le responsabilità penali ai sensi di legge, sarà avviata la procedura di revoca dell'agevolazione concessa.
- 12.4 La revoca comporta l'obbligo di restituire, entro sessanta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, l'ammontare dell'aiuto a fondo perduto percepito, maggiorato di una penale pari al 10 per cento del medesimo ammontare.
- 12.5 Nel provvedimento di revoca sono fissate le eventuali condizioni di rateizzazione per un periodo comunque non superiore a 24 mesi. In tal caso la somma da rimborsare è maggiorata da una quota di interessi calcolata al tasso legale in vigore.
- 12.6 I beni oggetto di agevolazione sono soggetti ai vincoli e divieti, ove applicabili, di cui all'art. 21 della l.r. 17/2016.

13. Norme transitorie

- 13.1 I presenti criteri si applicano anche ai danni determinati da calamità naturali e da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali a partire dal 1° settembre 2020.